

17038299/06
RG ~~2868/06~~

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE

composto dai Magistrati

Dott. W. Colombo

Presidente

Dott. G. B. Rollero

Giudice

Dott.ssa M. P. Varani

Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

sul reclamo proposto da

[REDACTED] e [REDACTED]

contro

[REDACTED] e [REDACTED]

I reclamanti hanno richiesto la revoca dell'ordinanza emessa in data 6.6.2006 dal GOT della Sezione distaccata di Legnano in sostanza in quanto concernente una tutela possessoria invocata dopo il termine di decadenza di un anno dalla dedotta molestia.

L'ordinanza impugnata ha imposto ai reclamanti di consentire a [REDACTED] e [REDACTED] di utilizzare la parte di corsello di

loro proprietà nei limiti di ciò che è strettamente necessario ad effettuare la manovra di accesso all'autorimessa di proprietà di questi ultimi, lasciando aperto o senza serratura il cancello posto a delimitazione della loro proprietà, di lasciare, a tal fine, la parte di corsello di loro proprietà esclusiva libera da auto, moto o qualsivoglia altro bene mobile ingombrante, di non erigere, infine, un muretto in sostituzione dell'attuale cancello posto a delimitazione della loro proprietà.

I reclamati si sono costituiti in giudizio per richiedere la declaratoria di inammissibilità del reclamo per decorso del termine di proponibilità ed il rigetto dello stesso per infondatezza in fatto ed in diritto.

Il reclamo avverso l'ordinanza emessa in data 6.6.2006, tempestivamente proposto il 15 giugno 2006, va accolto.

La lettura del ricorso, in particolare della domanda di tutela possessoria articolata nelle conclusioni dello stesso, evidenzia la natura della lamentata turbativa del possesso riferita alla recinzione con cancello da parte dei reclamanti, nell'ottobre 2004, dell'area del corsello di loro proprietà nello stabile di [REDACTED], via [REDACTED] ed alla stabile occupazione di detta area, avvenuta successivamente, con autovettura e motocicletta. L'azione di manutenzione va proposta a norma dell'art. 1170 c.c., 1° c., entro un anno dalla turbativa e trattandosi di termine di decadenza la prova della tempestività dell'azione incombe a chi

invoca la tutela possessoria, tenuto a dimostrare la sussistenza dei presupposti necessari all'esercizio di essa.

Le informazioni assunte dai testi delle parti reclamate non hanno convinto il Tribunale della riferita erezione del cancello nell'ottobre 2004.

Gli informatori [redacted] e [redacted] hanno reso sul punto dichiarazioni incerte, gli [redacted] figli dei reclamati, hanno collocato la posa del cancello più o meno intorno all'ottobre 2004. Per contro gli informatori portati dai reclamanti hanno riferito che l'installazione del manufatto era avvenuta tempo prima.

I testi [redacted] e [redacted] il primo installatore del cancello, il secondo aiutante nella posa in opera, hanno con certezza riferito che questa risaliva al febbraio-marzo 2004.

Dello stesso tenore le dichiarazioni dei testi [redacted] e [redacted]. Il Tribunale ai fini della decisione ritiene di dovere utilizzare le informazioni rese dai testi [redacted] e [redacted], non appartenenti al nucleo familiare dei reclamanti, valutate particolarmente attendibili in considerazione della loro diretta partecipazione nell'esecuzione della recinzione con cancello di cui è causa.

Il ricorso è stato depositato il 30 settembre 2005, decorso l'anno dalla lamentata molestia risalente verosimilmente alla primavera del 2004.

La tutela possessoria, non tempestivamente richiesta, non può essere accordata.

L'ordinanza impugnata va pertanto revocata.
Visti gli artt. 669 terdecies e 669 septies c.p.c.

PQM

accoglie

il reclamo

revoca

l'ordinanza emessa in data 6.6.2006 dal GOT della Sezione
distaccata di Legnano

pone

a carico delle parti reclamate le spese del giudizio liquidate
complessivamente nell'importo di [REDACTED] euro.


Si comunichi.

Milano, 11 luglio 2006

Il Presidente



13/7/06



π. vj